



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
 Servizio Polizia Amm.va e Sociale
 Div. Armi ed Esplosivi

559/C.25372.10171(3)

Roma, 15 maggio 1995

OGGETTO: Collezionismo di armi.

AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
e, per conoscenza:	
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	R O M A
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	R O M A

Da più parti è stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito al quesito se la licenza per la collezione di armi comuni prevista dall'art.10 co.6 della legge 18.4.1975, n.110 abbia validità annuale o se sia, invece, permanente in analogia al titolo autorizzatorio stabilito per la collezione di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica.



Ministero dell'Interno

- 2 -

Al riguardo si fa presente che l'art.13 del T.U.L.P.S. prescrive la regola della validità annuale delle licenze di polizia, salve le eccezioni espressamente disposte dalla legge.

In materia di collezione di armi non si rinvencono eccezioni di portata generale a quella regola ma solo e specificamente per la particolare categoria delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica, ai sensi dell'art.32 co. 3 del T.U.L.P.S., ribadito dall'art.11 del decreto ministeriale 14.4.1982.

Conseguenza di quanto testé esposto è che la licenza di collezione di armi comuni ha validità annuale e necessita, diversamente da quella di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica - composta da armi obiettivamente meno pericolose - di controlli, anno per anno, nei confronti dei soggetti autorizzati, per verificarne la piena affidabilità.

Il titolo autorizzatorio ex art.10, co. 6, della L. 110/75 dovrà essere richiesto da colui che intenderà detenere un numero superiore a tre per le armi comuni da sparo ed a sei per le armi di uso sportivo ex legge 25 marzo 1986 n. 85.

Si sensibilizzano le SS.LL. sulla necessità che si proceda con la dovuta attenzione ad istruire le pratiche concernenti il primo rilascio dell'autorizzazione in argomento di modo che, in sede di rinnovo annuale, venga posta attenzione, di massima, al solo permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti che dettero luogo al rilascio della medesima.

Nel contempo, si rileva che fermo il divieto di usare le armi costituite in collezione - per le quali non è possibile possedere le relative munizioni a mente dell'art. 10 della L. 110/75 - la licenza di collezione in discorso, non esclude la possibilità di usare le altre armi detenute previa denuncia ex art. 38 del T.U.L.P.S., non inserite nella "raccolta" in questione, nei limiti sanciti dalla legislazione in materia.

Nell'autorizzazione innanzi menzionata, infatti, devono includersi soltanto le armi in eccedenza al numero consentito per la semplice detenzione - e specificati dal sopracitato 6° comma dell'art.10 (e successive modifiche) - così che resta fermo il diritto del singolo di fruire di quelle - naturalmente con il rispettivo munizionamento - che non rientrano nella



Ministero dell'Interno

- 3 -

collezione, alla stessa stregua dei detentori non collezionisti.

Si ribadisce, altresì, che l'obbligo di denuncia della detenzione dell'arma imposto dall'art. 38 del Testo Unico in trattazione, incombe sempre sia sul semplice detentore che sul collezionista.

Nell'ipotesi in cui il titolare della licenza in esame intendesse acquistare (beninteso mediante uno dei titoli abilitativi all'acquisto ex art. 35 del T.U.L.P.S.) un'altra arma comune da sparo oppure un'altra arma per uso sportivo da aggiungere alla sua collezione, dovrà, prima di entrare in possesso della medesima, rivolgere istanza all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente territorialmente, tesa ad ottenere la iscrizione del predetto manufatto nel provvedimento autorizzatorio in argomento.

Qualora la sopracitata Autorità autorizzasse siffatta iscrizione, il collezionista potrà acquisire l'arma in parola e dopodichè, dovrà rendere la denuncia ex art. 38 del già citato Testo Unico.

Per quanto attiene al profilo meramente fiscale connesso alla licenza "de qua", è appena il caso di precisare che, in ottemperanza al disposto dell'art.16 della L. 24 dicembre 1993 n. 537, la medesima non è più soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DELLA POLIZIA

MTS/MRR/pr

2
h